

Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-553/13: European Dynamics Luxembourg and Evropaïki Dynamiki/Fusion for Energy

(Causa C-88/16 P)

(2016/C 335/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: M. Sfyri, C.-N. Dede, D. Papadopoulou, dikigoroï)

Altra parte nel procedimento: European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (Fusion for Energy)

Con ordinanza del 7 luglio 2016 la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato inammissibile l'appello.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 19 aprile 2016 — Aleksandra Kubicka

(Causa C-218/16)

(2016/C 335/39)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parti

Ricorrente: Aleksandra Kubicka

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato per rivendicazione (*legatum per vindicationem*), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l'istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti.

⁽¹⁾ GU L 201, pag. 107.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 maggio 2016 — Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-277/16)

(2016/C 335/40)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Polkomtel Sp. z o.o.